

Disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento del servizio biennale di assistenza sanitaria integrativa a favore dei Giudici costituzionali, in carica ed emeriti, del personale in attività presso la Corte costituzionale, dei pensionati della Corte costituzionale e dei relativi nuclei familiari – CIG B9ABDE8F9C

DISCIPLINARE DI GARA	4
1. PREMESSE.....	4
2. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
2.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
2.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	7
2.3. IDENTIFICAZIONE	7
2.4. GESTORE DELLA PIATTAFORMA	8
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
3.1. DOCUMENTI DI GARA	8
3.2. CHIARIMENTI	9
3.3. COMUNICAZIONI	9
4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
4.1. DURATA.....	12
4.2. REVISIONE PREZZI.....	12
4.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE (PROROGA TECNICA)	12
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	14
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	15
7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	15
7.2. REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (COMUNE PER ENTRAMBE LE CATEGORIE)	17
7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (COMUNE PER ENTRAMBE LE CATEGORIE).....	17
7.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	18
7.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	19
8. AVVALIMENTO.....	19
9. SUBAPPALTO.....	21
10. APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI SETTORE	21
11. GARANZIA PROVVISORIA	21
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	24
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	24
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	25
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	28
14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	28
14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	31
14.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	33
14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	33
14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	34
15. OFFERTA TECNICA	35
16. OFFERTA ECONOMICA.....	36
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	36
17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	37
17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	39
17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	40
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	40

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	41
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	41
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	41
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	42
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	43
24. SOCCORSO ISTRUTTORIO	44
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	45
26. ACCESSO AGLI ATTI	46
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	46
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	46
28.1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	46
28.2. BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO	46
28.3. NATURA DEI DATI TRATTATI	47
28.4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI	47
28.5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI	47
28.6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI	47
28.7. DIRITTI DEL CONCORRENTE/INTERESSATO	47
28.8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	48
28.9. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	48

DISCIPLINARE DI GARA

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio biennale di assistenza sanitaria integrativa a favore dei Giudici costituzionali, in carica ed emeriti, del personale in attività presso la Corte costituzionale, dei pensionati della Corte costituzionale e dei relativi nuclei familiari

1. PREMESSE

Con delibera dell’Ufficio di Presidenza del 17 dicembre 2025, la Corte costituzionale ha deciso di avviare una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici (di seguito, Codice) per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa a favore dei Giudici costituzionali, in carica ed emeriti, del personale in attività presso la Corte costituzionale, dei pensionati della Corte Costituzionale e dei relativi nuclei familiari.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma informatica per le procedure telematiche di acquisto (di seguito per brevità anche solo “Piattaforma”) accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it e conforme alle prescrizioni dell’articolo 25 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è: codice NUTS ITZZ Extra Regio NUTS 2.

Amministrazione aggiudicatrice: Corte costituzionale (di seguito Corte o Amministrazione o Stazione Appaltante) - Piazza del Quirinale, n. 41 – 00187 – Roma – Codice fiscale 80183130584 - Codice AUSA 0000248193 - Codice NUTS ITI143.

CIG: B9ABDE8F9C

Profilo del Committente: www.cortecostituzionale.it

PEC: segreteria.generale@pec.cortecostituzionale.it

Responsabile unico del progetto: Cons. Giacomo Canale – MAIL g.canale@cortecostituzionale.it

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l’utilizzazione della Piattaforma.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.

La Corte si avvarrà di tale Piattaforma in modalità ASP (Application Service Provider).

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 5 del Codice;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma. Tali

registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgare a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.

Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito della Piattaforma si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento “Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione”, reperibile all’indirizzo

web

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comoFunziona_RegoleSistema.html. La Guida all’utilizzo della Piattaforma è disponibile all’indirizzo https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Gare_in_ASP.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.

La Piattaforma è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L’accesso alla Piattaforma potrebbe comunque essere rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sulla Piattaforma o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L’accesso, l’utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e avvertenze contenute nel presente Avviso e nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), delle istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso la Piattaforma.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Con la registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore della Piattaforma, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio della Piattaforma ma o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo della Piattaforma da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore della Piattaforma, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

2.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel citato documento “Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione alla Piattaforma;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - o un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - o un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - o un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, alla Piattaforma.

L'accesso alla Piattaforma è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei.

2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it, tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando: a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

2.4. GESTORE DELLA PIATTAFORMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la Corte Costituzionale, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore della Piattaforma (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento della Piattaforma, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore della Piattaforma ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento della Piattaforma stessa, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore della Piattaforma è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa della Piattaforma stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;

Disciplinare di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice

- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale;
- d) schema di contratto per compagnie assicurative e schema di contratto per fondi sanitari;
- e) “Request.xml” del documento di gara unico europeo (DGUE)
- f) Allegato 1_Statistiche sui sinistri;
- g) Allegato 2_Schema di domanda di partecipazione;
- h) Allegato 3_Schema di relazione tecnica;
- i) Allegato 4_Modello di manifestazione di interesse alla rettifica ex art. 101, c. 4 del Codice;
- j) Allegato 5_Modello rettifica ex art. 101, c. 4 del Codice.

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito <https://www.cortecostituzionale.it/contenuti/bandi> nella Sezione dedicata alla procedura di cui al presente Avviso e sul sito www.acquistinretepa.it_Vendi_Altri_Bandi. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

3.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa, entro le ore 12:00 del giorno 16/01/2026.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella Sezione Documentazione di gara, e sul sito istituzionale della Corte, <https://www.cortecostituzionale.it/contenuti/bandi>, nella Sezione dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area “Comunicazioni”. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa. Il Servizio di assistenza sanitaria integrativa rappresenta una copertura sanitaria aggiuntiva a quella costituita dal Servizio Sanitario Nazionale fornita dal Fondo Erogazioni Assistenziali (F.E.A.) della Corte. La suddetta copertura sanitaria, come meglio esplicitato nel Capitolato (che costituisce parte integrante del presente Disciplinare), si deve intendere riferita alle seguenti categorie, senza limite d'età e indipendentemente dalle condizioni fisiche dei beneficiari del servizio:

- a) i Giudici costituzionali, in carica ed emeriti;
- b) il personale in attività presso la Corte costituzionale ed i pensionati della Corte costituzionale.

Il servizio comprende l'intero nucleo familiare, inteso come l'insieme di almeno uno dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) iscritti al F.E.A. e:

- del coniuge, anche se non legalmente a carico. Al coniuge è parificato per questi effetti il convivente *more uxorio*;
- dei figli fiscalmente a carico.

L'affidamento prevede la possibilità di estensione della garanzia a particolari categorie, ossia figli non fiscalmente a carico e parenti ed affini entro il II grado dei beneficiari del servizio.

Il numero dei nuclei familiari complessivamente da ricoprire nel servizio, secondo l'ultimo dato aggiornato al 31 dicembre 2024, è pari a 455. Si rinvia al Capitolato tecnico l'indicazione della suddivisione per categorie, per sesso e per età del personale da ricoprire nel servizio (cfr. Sezione B, par. C.8).

Si rinvia all'Allegato 1 per le statistiche sui sinistri.

L'appalto non è suddiviso in lotti, data la natura del servizio in argomento che richiede una unica centrale operativa.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	Base d'asta annuale	Importo complessivo 2 anni	Importo complessivo 2 anni + rinnovo per un terzo anno
1	Servizio d'assistenza	66512200-4	€2.166.666,66	€ 4.333.333,33	€ 6.500.000,00

Disciplinare di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice

sanitaria integrativa a favore dei Giudici costituzionali, in carica ed emeriti, del personale in attività presso la Corte costituzionale, dei pensionati e dei relativi nuclei familiari				
Importo a base di gara		€ 6.500.000,00		
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso		€ 0,00		
A) + B) Importo complessivo		€ 6.500.000,00		

Si precisa che i servizi oggetto del presente affidamento non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. L'importo a base di gara è al lordo di altre imposte e contributi di legge. Non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Si precisa che il numero dei soggetti attualmente aderenti, sopra riportato, così come il numero dei soggetti che aderiranno ai servizi, potrà essere oggetto di variazione in aumento o diminuzione, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

L'appalto è finanziato con fondi iscritti nel bilancio della Corte e con contributi del personale assicurato.

In relazione alle prestazioni da eseguire strettamente connesse all'oggetto dell'appalto, come previsto dall'articolo 11, commi 1 e 2, del Codice, è individuato, come contratto collettivo di riferimento, il CCNL per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione (codice J121 dell'archivio in formato excel dei contratti messo a disposizione dal CNEL), che il fornitore del servizio si obbliga ad applicare nei confronti del personale impiegato nell'appalto.

Ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del Codice, l'offerente che applica un diverso CCNL è tenuto ad indicarlo nella propria offerta tecnica, purché detto contratto collettivo garantisca ai dipendenti le tutele economiche e normative di quello sopra indicato.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice, nell'offerta economica l'operatore indica, **a pena di esclusione**, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il costo della manodopera non soggetto a ribasso è di euro 169.000¹.

¹ 2,6 % del valore della base d'asta (fonte ANIA Trends Indici Aziendali 2024).

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

4.1. DURATA

La durata dell'appalto, esclusa l'eventuale proroga ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del Codice, è di 24 mesi/2 anni, decorrenti dalle ore 00:00 del 1° luglio 2026 alle ore 24:00 del 30 giugno 2028, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, pertanto fino al 30 giugno 2029 (cfr. Paragrafo C.5 del Capitolato Tecnico).

4.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, decorsi almeno 12 mesi dall'inizio, a causa di particolari condizioni di natura oggettiva, si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i contributi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5% (cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire, ai sensi degli artt. 60 e 120 del Codice. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo, esclusi i tabacchi.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

4.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE (PROROGA TECNICA)

Il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (nel prosieguo, "aggregazione di retisti");

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica ai retisti non partecipanti all’aggregazione, i quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice.

Ai sensi degli articoli 94, comma 5, lett. d), del Codice e dell’articolo 95 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Al fine di ottenere la più ampia partecipazione possibile da parte del mercato, la presente gara è rivolta:

- al settore delle compagnie regolarmente autorizzate all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nel ramo “Malattia” (di seguito, “compagnia assicurativa” o “compagnie assicurative”);

- ai fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e agli enti/casse/società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51 comma 2, lettera a) del D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni (di seguito, "fondo sanitario" o "fondi sanitari").

Alle compagnie assicurative che vorranno partecipare alla gara sono aperti due percorsi: possono partecipare direttamente e autonomamente, senza dover garantire il rispetto delle condizioni dettate all'art. 51, c. 2, lett. a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; in alternativa, le compagnie assicurative possono partecipare come imprese ausiliarie o come mandanti nei confronti di un fondo sanitario, o in una delle forme associate di cui ai paragrafi 7.4 e 7.5.

I fondi sanitari che vorranno partecipare alla gara dovranno invece assicurare il rispetto delle condizioni dettate dall'art. 51, c. 2, lett. a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di permettere ai beneficiari del servizio di usufruire dei vantaggi fiscali previsti dal medesimo articolo.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i requisiti di cui al paragrafo 5 del presente disciplinare sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al paragrafo 5 del presente disciplinare sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (c.d. self cleaning).

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità di adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Le misure di cui all'articolo 96, comma 6, del Codice possono essere adottate dall'operatore economico anche nell'ipotesi in cui la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione negli ultimi tre anni.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) o tramite ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Considerata l'apertura della presente gara alle compagnie assicurative accanto a fondi sanitari che presentano i requisiti di cui all'art. 51, c. 2, lett. a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i requisiti di ordine speciale sono distinti in due categorie: ai partecipanti sarà richiesto di possedere i requisiti della prima o, in alternativa, della seconda categoria.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I. REQUISITI PER LE COMPAGNIE ASSICURATIVE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) Possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative in Italia per il ramo "Malattia", rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico o dall'IVASS ai sensi del d.lgs. n. 209/2005. I concorrenti stabiliti in un altro Stato membro presentano documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, nonché apposita dichiarazione giurata tradotta in lingua italiana.

Gli operatori economici caricano nel FVOE tutti i dati, i documenti e le informazioni utili ai fini della comprova dei requisiti di idoneità professionale, ove non siano già presenti nel Fascicolo.

II. REQUISITI PER I FONDI SANITARI

- a) (OVE APPLICABILE) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) Iscrizione per l'anno 2025 alla "Anagrafe fondi sanitari integrativi" regolamentata dai decreti ministeriali 31 marzo 2008 e 27 ottobre 2009 del Ministero della salute.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione ad albi o registri equipollenti per attività riconducibili all'oggetto dell'appalto. L'operatore economico aggiudicatario della gara dovrà comunque far pervenire alla stazione appaltante l'attestazione per l'anno 2026 entro il termine ultimo per il rilascio previsto dall'Anagrafe fondi sanitari integrativi.

Il requisito non è suscettibile di avvalimento. Gli operatori economici caricano nel FVOE tutti i dati, i documenti e le informazioni utili ai fini della comprova dei requisiti di idoneità professionale, ove non siano già presenti nel Fascicolo.

- c) Abilitazione, a norma di legge, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, a ricevere i contributi e a stipulare il contratto di appalto per gli aspetti fiscali e contributivi.

Il requisito non è suscettibile di avvalimento. Gli operatori economici caricano nel FVOE tutti i dati, i documenti e le informazioni utili ai fini della comprova dei requisiti di idoneità professionale, ove non siano già presenti nel Fascicolo.

I requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c) sono richiesti in considerazione della necessità di disporre, per l'intera durata contrattuale, di un operatore che – sulla base della vigente normativa – abbia finalità assistenziali e sia abilitato a ricevere contributi in riferimento alle attività e alle prestazioni oggetto dell'appalto, risultando altresì idoneo ad assumere la contraenza ai fini degli aspetti fiscali e contributivi ai fini del citato art. 51 del D.P.R. n. 917/1986.

In mancanza dei requisiti di cui ai punti b) e c), gli operatori economici possono partecipare alla procedura assicurando il rispetto dei soli requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto I REQUISITI PER LE COMPAGNIE ASSICURATIVE; in alternativa, le compagnie assicurative possono partecipare anche in R.T.I., GEIE, Consorzio o altra aggregazione tra imprese ai sensi dell'articolo

65 del Codice, rivestendo esclusivamente il ruolo di mandanti, oppure come imprese ausiliarie, con un fondo sanitario che rivesta il ruolo di mandatario o di impresa avvalente.

7.2. REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (COMUNE PER ENTRAMBE LE CATEGORIE)

Fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati rispetto agli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura almeno pari a € 13.000.000,00; tale requisito è richiesto tenuto conto dell'importo a base d'asta, quale condizione minima indispensabile al fine di garantire l'esperienza e la solidità dell'operatore economico.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (COMUNE PER ENTRAMBE LE CATEGORIE)

- a)** Aver eseguito, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno n. 3 servizi analoghi di copertura sanitaria, per conto della Pubblica Amministrazione anche a ordinamento autonomo, enti pubblici o privati di interesse pubblico, ciascuno di valore non inferiore a euro (750.000,00) settecentocinquantamila/00 annui.
- b)** Avere la disponibilità, al momento della presentazione dell'offerta e per tutta la durata del contratto, di una rete convenzionata, presente nel territorio della Città Metropolitana di Roma, di strutture atte a garantire la prenotazione diretta delle prestazioni oggetto della copertura pari ad almeno (30) trenta strutture per ricoveri e (100) cento strutture per visite specialistiche e diagnostiche.
- c)** Avere la disponibilità, al momento della presentazione dell'offerta e per tutta la durata del contratto, di una rete convenzionata, presente nel territorio nazionale, esclusa la Città Metropolitana di Roma, di strutture atte a garantire la prenotazione diretta delle prestazioni oggetto della copertura pari ad almeno (100) cento strutture per ricoveri e (300) trecento strutture per visite specialistiche e diagnostiche.

La comprova del requisito sub a) è fornita mediante copia dei contratti e quella dei requisiti sub b) e c) mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 riportante l'elenco delle strutture sanitarie convenzionate atte a garantire l'assistenza diretta secondo le specifiche indicate dal Capitolato.

7.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a)** Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1, sia per il punto I REQUISITI PER LE COMPAGNIE ASSICURATIVE che per il punto II REQUISITI PER I FONDI SANITARI deve essere posseduto, OVE APPLICABILE:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b)** Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative in Italia per il ramo “Malattia”, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico o dall'IVASS ai sensi del d.lgs. n. 209/2005 (o, per gli operatori economici stabiliti in un altro Stato membro, il possesso di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi) di cui al punto 7.1.I deve essere posseduto:
 - dalle compagnie assicurative componenti del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - dalle compagnie assicurative componenti dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- c)** I requisiti di cui alle lettere b) e c) del punto 7.1 II dovranno essere posseduti dal fondo sanitario che presenta i requisiti di cui all'art. 51, c. 2, lett. a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, parte del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo o aggregazione di rete.

Ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali di cui al D.P.R. n. 22/12/1986, n. 917, le prestazioni dovranno comunque essere rese attraverso un fondo sanitario che presenta i requisiti di cui all'art. 51, c. 2, lett. a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la cui disponibilità dovrà essere garantita per l'intera durata contrattuale. L'indicazione del predetto soggetto, con l'impegno del concorrente a garantire la disponibilità di cui sopra, dovrà essere effettuata dal raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo o aggregazione di rete in sede di offerta.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto 7.3 devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1, sia per il punto I REQUISITI PER LE COMPAGNIE ASSICURATIVE che per il punto II REQUISITI PER I FONDI SANITARI deve essere posseduto, OVE APPLICABILE, dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di cui alla lettera b) del punto 7.1 I deve essere posseduto dalla compagnia assicurativa consorziata esecutrice o dalle compagnie assicurative consorziate esecutrici.

I requisiti di cui alle lettere b) e c) del punto 7.1 II devono essere posseduti dal fondo sanitario esecutore o dai fondi sanitari esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Per quanto concerne i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui ai paragrafi 7.2 e 7.3, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui ai paragrafi 7.2 e 7.3 sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui al paragrafo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce a sistema:

- le dichiarazioni dell'ausiliario, allegate alla domanda di partecipazione;
- il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato:
 - alla domanda di partecipazione, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
 - all'offerta tecnica nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 (quindici) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Per tutto quanto non espressamente previsto in tema di avvalimento, si rinvia all'art. 104 del Codice.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per tutto quanto non espressamente previsto in tema di subappalto, si rinvia all'art. 119 del Codice.

10. APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI SETTORE

Secondo quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 2, del Codice, l'Aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 4, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 130.000,00 (centotrentamila/00). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IT90K0100503244000000204597.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. Nel caso in cui il garante non disponga di tale sito internet, l'operatore economico deve indicare un indirizzo pec del garante stesso a cui la stazione appaltante possa rivolgersi per la predetta verifica di autenticità della garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 (novanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10%, quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ovvero mediante verifica telematica sul sito dell’emittente. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:
- certificazione ai sensi della norma UNI ISO 45001 (sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro);
 - certificazione UNI / PDR 125 (sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni).

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile – e quindi è **causa di esclusione** – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. Tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta dovrà pervenire **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 30/01/2026, a pena di irricevibilità**.

La Piattaforma non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per la Piattaforma.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

La Piattaforma invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 2.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione.

Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni della Piattaforma, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2, nonché le Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, di seguito sono illustrate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa**;
- B – **Offerta tecnica**;
- C – **Offerta economica**.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Piattaforma invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata della Piattaforma contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra nelle varie sezioni della Piattaforma.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'Offerta dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'Offerta si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica generata dalla Piattaforma).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'Offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere convertiti in formato .pdf e firmati digitalmente.

La preparazione dell'Offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dalla Piattaforma, che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'Offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati in Piattaforma e quelli riportati nella documentazione prodotta in Offerta.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'Offerta.

L'invio dell'Offerta, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima. A seguito dell'invio, il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata della Piattaforma contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di Offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del precedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore della Piattaforma e dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore della Piattaforma e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della Piattaforma.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'offerta, che la Piattaforma può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso la Piattaforma; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti nella Piattaforma, nelle pagine internet relative alla procedura di cui al presente Disciplinare.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'offerta indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. La Piattaforma genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'Offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. La Piattaforma genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'Offerta.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000 artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta, il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà entro il termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante l'invio di apposita comunicazione conforme all'Allegato n. 4, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'offerta tecnica o l'offerta economica. La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento del relativo invito tramite l'Area comunicazione della Piattaforma.

Successivamente, i concorrenti che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti la manifestazione di interesse a rettificare l'offerta tecnica o l'offerta economica, potranno procedere all'invio della relativa rettifica.

Quest'ultima potrà essere inviata fino al giorno fissato per l'apertura dell'offerta che intende rettificare. La data di apertura delle offerte sarà successivamente comunicata tramite l'Area comunicazioni della Piattaforma.

La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato n. 5 “Rettifica dell'offerta”, sottoscritta digitalmente e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio della seduta di apertura delle offerte.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto per l'apertura dell'offerta che si intende rettificare.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla correzione dell'offerta o delle offerte nella parte o nelle parti interessate.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma, nella busta amministrativa, la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) documentazione attestante il pagamento del bollo;
- 3) Response.xml del DGUE;
- 4) eventuale procura;
- 5) ricevuta di avvenuto versamento del contributo ANAC;
- 6) garanzia provvisoria;
- 7) eventuali certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria;
- 8) documentazione di cui al punto 14.2, da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale (eventuale);
- 9) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4 (eventuale);
- 10) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.5 (eventuale);
- 11) dichiarazione relativa alle consorziate non esecutrici (eventuale);
- 12) eventuale altra documentazione

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 2.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Tali consorzi indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/2020;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 28 del presente disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente dovrà produrre la “Response.xml” del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) accede al link iDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;
- 3) esegue l'upload del file “Request xml” di cui alla lettera e) del par. 3.1;
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file “Response xml”.

La “Response xml” del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CAdES (con estensione .p7m) dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto individuato al paragrafo 14.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l’intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall’impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative;
- nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
- nel caso di avvalimento per migliorare l’offerta: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

IL DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazioni che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel presente disciplinare.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sezioni A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di self-cleaning.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla

data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 euro A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica - finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecniche — professionali di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

14.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce nella Busta Tecnica la seguente documentazione:

- Offerta Tecnica (generata dalla Piattaforma);
- Relazione tecnica.

L'offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 14.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- Offerta Tecnica generata automaticamente dalla Piattaforma e firmata digitalmente, contenente i valori inseriti in Piattaforma dal Concorrente nella scheda di Offerta Tecnica. Tutti i valori relativi alle caratteristiche tecniche dell'offerta devono essere indicati, **a pena di esclusione**. Le caratteristiche tecniche verranno riportate su una dichiarazione generata dalla Piattaforma in formato .pdf denominata "Documento di Offerta tecnica", che il concorrente dovrà caricare nella Piattaforma dopo averla:
 - scaricata e salvata sul proprio PC;
 - sottoscritta digitalmente.

Si precisa che i valori numerici, ove richiesti, devono essere inseriti con un massimo di due cifre decimali.

- Relazione Tecnica redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 3 che deve illustrare, con riferimento ai criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo 17.1, tutti gli aspetti che saranno oggetto di valutazione con assegnazione discrezionale di punteggi.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 4 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce, nella apposita sezione della Piattaforma, il corrispettivo lordo comprensivo di imposte per singolo nucleo familiare, distinto per le categorie A, B e C, nonché il corrispettivo comprensivo di imposte per i figli conviventi non fiscalmente a carico, firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1. Nella offerta sono ammesse due cifre decimali.

L'offerta economica, generata automaticamente dalla Piattaforma e firmata digitalmente, deve contenere, **a pena di esclusione**, i valori inseriti dal Concorrente nella scheda di Offerta Economica. I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dalla Piattaforma in formato .pdf, denominata "Documento di Offerta Economica", che il concorrente dovrà caricare sulla Piattaforma dopo averla:

- scaricata e salvata sul proprio PC;
- sottoscritta digitalmente.

Nell'offerta è necessario altresì indicare la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 4 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella prima tabella vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nella seconda tabella vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione della valutazione spettante alla Commissione giudicatrice.

PUNTEGGI TABELLARI						
Nº	Rif. Capitolato	Criterio di valutazione	Punti T max	Sotto punteggi T	Offerta	
1	Sez.D par.D1 punto A)	Spese ospedaliere con o senza intervento chirurgico	5	0	1.000 €	
				1	900 €	
		Importo minimo dello scoperto		2	800 €	
				3	700 €	
				4	600 €	
				5	500 €	
2	Sez.D par.D1 punto A)	Spese ospedaliere con o senza intervento chirurgico	5	0	350.000 €	
				1	400.000 €	
		Massimale per annualità e nucleo familiare		2	450.000 €	
				3	500.000 €	
				4	550.000 €	
				5	600.000 €	
3	Sez.D par.D1 punto A)	Retta di degenza	1	0	400 €	
				0,5	450 €	
		Massimale giornaliero		1	500 €	
4	Sez.D par.D1 punto A)	Malattia oncologica	4	0	10.000 €	
				1	12.000 €	
		Massimale per evento		2	14.000 €	
				3	16.000 €	
				4	18.000 €	
5	Sez.D par.D1 punto B)	Spese alta diagnostica	4	0	4.000 €	
				1	4.500 €	
		Massimale per annualità e nucleo familiare		2	5.000 €	
				3	5.500 €	
				4	6.000 €	
6	Sez.D par.D1 punto B)	Spese alta diagnostica Riduzione della franchigia da € 80,00 a € 50,00	1	0	NO	
				1	SI	
7	Sez.D par.D1 punto C)	Spese visite specialistiche e accertamenti diagnostici	4	0	3.300 €	
				1	3.600 €	
		Massimale per annualità e nucleo familiare		2	3.900 €	
				3	4.200 €	
				4	4.500 €	
8		% rimborso visite specialistiche in centro non convenzionato o	4	0	56%	
				1	58%	

	Sez.D par.D1 punto C)	convenzionato non preventivamente autorizzate		2	60%
				3	62%
				4	64%
9	Sez.D par.D1 punto D)	Spese per trattamenti fisioterapici Massimale per annualità	2	0	500 €
				1	550 €
				2	600 €
10	Sez.D par.D1 punto D)	Spese per trattamenti fisioterapici Riduzione della franchigia da € 80,00 a € 50,00 per ciclo di cura	1	0	NO
				1	SI
				0	250 €
11	Sez.D par.D1 punto E)	Spese per lenti e occhiali Massimale per annualità e nucleo familiare	3	1,5	330 €
				3	400 €
				0	NO
12	Sez.D par.D1 punto F.1)	Long-term care	3	2	Rendita mensile pari a 200 € (come da capitolato)
				3	Rendita mensile pari a 300 €
				0	NO
13	Sez.D par.D1 punto F.2)	Check-up	1	1	SI
				0	NO
14	Sez.D par.D4	Tempi di presa in carico/autorizzazione delle prestazioni (in giorni lavorativi) nella rete convenzionata	4	0	5gg
				1	4gg
				2	3gg
				3	2gg
				4	1gg
15	Sez.D par.D3	Tempi di definizione delle pratiche (in giorni lavorativi) per i ricoveri al di fuori della rete convenzionata	3	0	20gg
				1	18gg
				2	16gg
				3	14gg
16	Sez.D par.D3	Tempi di definizione delle pratiche (in giorni lavorativi) per diagnostica e visite al di fuori della rete convenzionata	2	0	10gg
				1	8gg
				2	6gg
17	Sez.F par.F2	Presidio presso gli uffici della Corte (ore settimanali)	3	0	4h
				1	5h
				2	6h
				3	7h
		TOTALE	50		

PUNTEGGI DISCREZIONALI			
N°	Criterio di valutazione	Punti D max	Subcriteri D di valutazione

18	Strutture convenzionate: presenza all'estero, qualità e agevolazioni	3	1) Numero e localizzazione delle strutture all'estero (con preferenza per UE, USA e per città principali) 2) Livello qualitativo delle strutture in Italia e all'estero (accreditamenti internazionali, reputazione, standard di assistenza) 3) Accessibilità e velocità di accesso alle prestazioni, scontistiche e riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio in Italia e all'estero o altro tipo di agevolazioni
19	Qualità e funzionalità del supporto informatico (piattaforma ed eventuale app) a disposizione dell'assicurato	2	1) Funzionalità tecniche e utente del portale web (e dell'app dedicata, ove prevista) 2) Requisiti di sicurezza del portale per garantire la privacy dei dati sensibili degli utenti.
20	Proposte di miglioramento dei servizi offerti rispetto a quanto previsto dal capitolato o già oggetto di punteggio tabellare, con particolare riferimento al presidio tecnico presso la Corte (Sez.F par.F2 del capitolato) e all'assistenza agli assicurati.	7	1) Fluidità del processo di rimborso, usabilità dei canali, tempestività della risoluzione di eventuali problematiche dell'assistito 2) Competenza e specializzazione del personale coinvolto 3) Rilevanza ed efficacia degli ulteriori servizi proposti
21	Proposte di estensione delle coperture/garanzie offerte rispetto a quelle richieste da capitolato o già oggetto di punteggio tabellare.	4	1) Rilevanza delle estensioni proposte rispetto al profilo demografico e sanitario dei beneficiari del servizio 2) Copertura di esigenze attualmente scoperte o poco coperte
21	Dimensione e solvibilità del soggetto proponente	2	1) Indicatori finanziari certificati 2) Quota di mercato e numero di clienti
22	Continuità operativa e presenza consolidata nel mercato del soggetto proponente	2	1) Stabilità dell'operatore nel tempo e numero di anni di attività nel settore assicurativo sanitario. 2) Numero e tipologia di contratti collettivi gestiti nel ramo malattia, con particolare attenzione agli enti pubblici. 3) Lettere di referenze e attestazioni di buon servizio da clienti pubblici o privati
TOTALE		20	

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per ciascun elemento qualitativo riportato nella tabella “Punteggi Discrezionali”, l’assegnazione del punteggio ha natura discrezionale e si svolge nel modo di seguito descritto. Su ciascuna offerta ogni commissario valuta i criteri in base ai relativi subcriteri e assegna un unico coefficiente per criterio secondo la seguente scala di valutazione:

VALUTAZIONE DISCREZIONALE	COEFFICIENTE
Eccellente	1
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

Successivamente, la Commissione calcola, per ogni criterio di ciascuna offerta, la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, ottenendo così il coefficiente medio. Il punteggio finale di ciascun criterio è dato dal prodotto tra il coefficiente medio e il punteggio massimo attribuibile al criterio con arrotondamento alla terza cifra decimale.

Quanto agli elementi presenti nella tabella “Punteggi Tabellari”, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza, nell’offerta, dell’elemento richiesto.

17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell’offerta economica sarà ottenuto tramite l’applicazione della seguente formula:

$$P = \frac{(P_{\max} + P_{\min} - P_i)}{P_{\max}} \times 30$$

In cui:

- P_{\max} è il prezzo dell’offerta più alta
- P_{\min} è il prezzo dell’offerta più bassa
- P_i è il prezzo dell’offerta in esame
- **30** è il valore massimo fissato per il parametro di valutazione del prezzo

Il punteggio attribuito è arrotondato a 3 (tre) cifre decimali.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La stazione appaltante nomina una Commissione di aggiudicazione (di seguito “Commissione”) secondo le modalità regolamentari interne, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte finali.

Su richiesta del RUP, la Commissione svolge anche attività di supporto per la verifica dell’anomalia. La Commissione è composta da n.3 membri di cui:

- Presidente: un direttore o capo ufficio della Corte;
- 1° membro: un consigliere della Corte;
- 2° membro: un esperto nelle materie del presente appalto, interno o esterno alla Corte.

La Commissione è integrata da un Segretario, senza diritto di voto, scelto tra i dipendenti della Corte costituzionale.

Resta ferma la possibilità per la stazione appaltante di nominare componenti supplenti

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte (tecniche ed economiche) dei concorrenti e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La data della prima seduta (così come le date delle successive sedute) sarà successivamente comunicata attraverso la Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto alla Piattaforma nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara)

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dalla Piattaforma e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 24.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Disciplinare di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice

La Commissione procede all'apertura delle offerte presentate. La Commissione procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procede mediante sorteggio in seduta pubblica.

La Commissione rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la Commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi ove necessario della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esamine le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia all'articolo 110 del Codice.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, giudicata secondo il criterio di cui al paragrafo 17 di questo Disciplinare.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

OBBLIGO SPECIFICO PER LE COMPAGNIE ASSICURATIVE

Ai fini della stipula del contratto, la compagnia assicurativa aggiudicataria della gara, prima della stipula dello stesso, dovrà, pena la revoca dell'aggiudicazione, a garanzia della effettiva erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, procedere alla sottoscrizione di una polizza di riassicurazione del rischio assicurato.

OBBLIGO SPECIFICO PER I FONDI SANITARI

Ai fini della stipula del contratto il fondo sanitario aggiudicatario della gara, prima della stipula dello stesso, dovrà, pena la revoca dell'aggiudicazione, a garanzia della effettiva erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, procedere alla sottoscrizione, senza costi ed oneri aggiuntivi per la Corte e per gli assistiti, di una specifica polizza di assicurazione malattia.

La polizza, di durata complessiva pari a quella di cui al paragrafo 4.1, dovrà essere stipulata con una o più compagnie abilitate all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nel ramo "Malattia", che abbia o abbiano conseguito nel triennio 2022/2023/2024 in stati facenti parte dell'Unione Europea una raccolta media annua di premi nel ramo "Malattia" di importo complessivo non inferiore ad euro 4.333.333,33 (euro quattro milioni trecentotrentatremila/33). La suddetta raccolta premi deve essere realizzata interamente dalla compagnia con la quale viene stipulata la polizza e non anche da altre compagnie appartenenti allo stesso Gruppo.

24. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura del soccorso istruttorio possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione elencate all'articolo 101, comma 1, del Codice, ossia:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Fermo restando l'esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica ai fini del soccorso istruttorio, la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 (dieci) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Si richiama quanto indicato nel punto 13.1 in merito alla possibilità di chiedere rettifiche di errori materiali contenuti nell'offerta tecnica o nell'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

L'Aggiudicatario è, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente, comunque non oltre non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i di qualsivoglia modifica dei dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia al paragrafo C.14 del Capitolato.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione di Roma.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 agosto 2021, n. 148 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

28.1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE.

28.2. BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti

dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il Concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

28.3. NATURA DEI DATI TRATTATI

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 del Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE.

28.4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

28.5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

28.6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 (dieci) anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 segg. del Regolamento UE.

28.7. DIRITTI DEL CONCORRENTE/INTERESSATO

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la

rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

28.8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolare del trattamento è la Corte costituzionale, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria.generale@pec.cortecostituzionale.it indicando nel campo "oggetto", come prima parola, il termine "privacy".

28.9. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.